



Decreto Dirigenziale n. 294 del 14/12/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO DI "INTERVENTO DI RECUPERO AMBIENTALE DI EX CAVA TUFACEA E REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA, TRATTAMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI LOC. S. NULLO, TORRE SAN SEVERINO - NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)" - PROPOSTO DALLA SAN SEVERINO RICOMPOSIZIONI AMBIENTALI S.R.L. - CUP 7066.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale";
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R.C. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania";
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S. da ultimo aggiornata con D.D. n. 122 del 5.08.2014;
- i. con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, pubblicata sul BURC n. 15 del 11/02/2013, è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- j. che, con regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;
- a. che, con D.P.G.R.C. n. 439 del 15/11/2013, pubblicato sul BURC n. 63 del 18/11/2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS),

successivamente modificata con D.P.G.R.C. n. 62 del 10/04/2015 avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: Modifiche Decreto Presidente Giunta n. 439 del 15/11/2013 - Disposizioni transitorie" pubblicato sul BURC n. 24 del 13/4/2015;;

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 302744 del 05.05.2014 contrassegnata con CUP 7066, la San Severino Ricomposizioni Ambientali s.r.l., con sede legale in Napoli alla Via Toledo 106, ha trasmesso istanza di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, relativa al progetto di *"Intervento di recupero ambientale di ex cava tufacea e realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva, trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi loc. S. Nullo, Torre San Severino - nel Comune di Giugliano in Campania (NA)"*;
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito dalla dott.ssa Anna Danise, dalla dott.ssa Elena Piscitelli e dal dott. Francesco Del Piano, iscritti alla "short list" di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- c. che, su specifica richiesta prot. regionale n. 342893 del 20.05.2014 e n. 730729 del 31.10.2014, la San Severino Ricomposizioni Ambientali s.r.l. ha prodotto integrazioni e chiarimenti acquisiti al prot. regionale n. 387606 del 06.06.2014, n. 840068 del 10.12.2014 e n. 241136 del 08.04.2015;
- d. che il progetto: *"Intervento di recupero ambientale di ex cava tufacea e realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva, trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi loc. S. Nullo, Torre San Severino - nel Comune di Giugliano in Campania (NA)"* è stato sottoposto all'esame della Commissione VIA – VI – VAS, che nella seduta del 09.02.2015, il Presidente comunica ai componenti della Commissione che ha ritenuto opportuno invitare alla seduta odierna il dott. Angelo Ferraro, dirigente dell'UOD 52 05 06 Bonifiche, per chiarire alcuni aspetti emersi in sede di istruttoria; infatti dall'interlocuzione con gli istruttori è emerso che la cava in questione fa parte di un sito subperimetrato nell'ambito dell'ex Sito di Interesse Nazionale Litorale Domitio Flegreo ed agro Aversano. Considerato che il proponente, a seguito di apposita richiesta di integrazione, ha trasmesso una nota del 24/11/2014 nella quale, sulla scorta di una relazione tecnica sulla Caratterizzazione chimico fisica dell'area di cava, si conclude che i valori di determinati elementi sono conformi ai valori di fondo naturali dell'area di indagine, si è ritenuto opportuno chiedere chiarimenti in merito alla validità amministrativa della documentazione presentata dal proponente - ai fini di escludere che il sito sia contaminato – al dirigente dell'UOD competente in materia. A tal fine, al dott. Ferraro è stata fornita, prima della seduta della Commissioni, la pertinente documentazione presentata dal proponente, nella quale sono presenti anche i riferimenti catastali del sito oggetto del progetto per il quale è stata avanzata istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (Comune di Giugliano, foglio 89, pp.35, 40p, 41, 50p, 52p, 58p, 59p, 87p.
Il dott. Angelo Ferraro interviene comunicando quanto segue: il sito in oggetto risulta presente nel piano regionale di bonifica all'Allegato 4 tabella 4.2 il quale reca il censimento dei siti potenzialmente contaminati nel Sito di Interesse Nazionale Litorale Domitio Flegreo ed agro Aversano con codice n. 3034A068. Nonostante l'applicazione del D.M 7 gennaio 2013 che ha sancito la non sussistenza dei requisiti di permanenza nell'elenco dei SIT di Interesse nazionale di alcuni territori così precedentemente classificati, fino al marzo 2013 (entrata in vigore del decreto) i procedimenti amministrativi inerenti le attività di bonifica erano comunque in capo al Ministero dell'ambiente, al quale dovevano essere presentati i piani di caratterizzazione dei siti potenzialmente contaminati. Dopo il marzo 2013 la titolarità dei procedimenti amministrativi è passata alla Regione, in particolare agli Uffici Autorizzazioni e rifiuti provinciali afferenti alla Direzione Generale Ambiente, ai quali il Ministero dell'ambiente ha trasferito tutta la documentazione relativa. Si ribadisce comunque che la sub-perimetrazione ha definito aree nelle quali sussistono i presupposti per l'applicazione delle procedure di indagine e di intervento in materia di bonifiche di cui all'articolo 242 e seguenti del D.

Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) e tale situazione non ha subito, e non poteva subire, alcuna modifica a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Ministeriale citato.

In tale ottica, con decreto dirigenziale n°796 del 9 giugno 2014 sono state approvate le linee guida delle indagini preliminari da attuare comunque obbligatoriamente nei siti subperimetrati nell'ambito degli ex SIN e non sottoposti a caratterizzazione con procedimento adottato dal Ministero dell'Ambiente.

Il sito in questione rientra in tale previsione e pertanto deve obbligatoriamente attuare almeno un piano di indagini preliminari secondo le linee guida del decreto dirigenziale. Secondo quanto previsto dall'articolo 242 del D.Lgs 252/06 all'evidenza di eventuali superamenti delle CsC (Concentrazioni soglia di contaminazione) deve essere predisposto un piano di caratterizzazione da presentare all'approvazione dell'UOD Autorizzazioni e Rifiuti di Napoli ai sensi dello stesso articolo di Legge.

La Commissione, preso atto di quanto esposto dal dirigente dell'UOD Bonifiche e della circostanza che il sito di cava in questione, dagli atti trasmessi dal proponente, non risulta sia stato sottoposto a caratterizzazione con procedimento adottato dal Ministero dell'Ambiente (procedura prevista dalle disposizioni normative vigenti all'atto dell'autorizzazione del progetto di ricomposizione di cui al DD 160/2011 del Genio Civile di Napoli) né sottoposto alle indagini previste dalle procedure stabilite a valle del D.M 7 gennaio 2013, ritiene che per il progetto de quo non vi siano i presupposti per poter procedere all'istruttoria della verifica di assoggettabilità a VIA in quanto all'attualità, per le motivazioni già esposte, il sito risulta ancora classificato come sito potenzialmente contaminato. Si ritiene quindi che l'istanza di verifica di assoggettabilità debba essere archiviata per improcedibilità determinata dalla condizione di sito potenzialmente contaminato.

- e. che l'esito della Commissione del 09.02.2015 è stato comunicato alla la San Severino Ricomposizioni Ambientali s.r.l. con nota prot. regionale n. 288471 del 27.04.2015;
- f. che nota prot. n. 419512 del 17.06.2015 si è chiesto chiarimenti alla UOD 530813 Genio Civile di Napoli in merito "...in considerazione del fatto che l'impianto di che trattasi risulta localizzato all'interno di una cava già autorizzata dal Genio Civile (D.D. n. 445 dell'11.12.2013 e D.D. n. 25 del 13.05.2013), mentre il progetto in istruttoria contempla esclusivamente l'impianto di gestione dei rifiuti, ritiene necessario acquisire gli opportuni chiarimenti, da parte del Genio Civile circa la ricomprensione dello stesso impianto nell'ambito autorizzatorio pregresso delle attività di cava o, viceversa, se esso costituisca una variante da dover sottoporre a nuova autorizzazione da parte del Genio Civile.
La Commissione evidenzia che la stessa fattispecie progettuale e, di conseguenza, la medesima problematica ha interessato anche il progetto di **"Intervento di recupero ambientale di ex cava tufacea e realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva, trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi loc. S. Nullo, Torre San Severino – nel Comune di Giugliano in Campania (NA) – CUP 7066"** – Proponente: **Soc. San Severino Ricomposizioni Ambientali s.r.l.**, cava che aveva decreto autorizzatorio D.D. n. 160 del 29.09.2011 già discussa nella seduta del 09/02 u.s. Pertanto la Commissione ritiene opportuno analogo approfondimento anche per tale progetto"
- g. che con nota prot. n. 435237 del 24.06.2015 la UOD 530813 Genio Civile di Napoli ha trasmesso i chiarimenti alla nota prot. n. 419512 del 17.06.2015.

RILEVATO:

- a. che detto progetto: **"Intervento di recupero ambientale di ex cava tufacea e realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva, trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi loc. S. Nullo, Torre San Severino - nel Comune di Giugliano in Campania (NA)"** è stato nuovamente sottoposto all'esame della Commissione VIA – VI – VAS, che nella seduta del 15.09.2015, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo – di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto **"Intervento di recupero ambientale di ex cava tufacea e realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva, trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi"** subordinando l'efficacia di tale parere alla chiusura dell'iter delle indagini ambientali di

cui al D.D. n. 796 del 09.06.2014, in riscontro alla nota prot. 2015. 0288471 del 27.05.15 Regione Campania Settore VIA, attualmente allo studio dell'ARPAC Dipartimento di Napoli. Ad esito favorevole saranno da osservare le seguenti prescrizioni:

- a.1 l'impianto di trattamento dovrà essere ad esclusivo servizio del recupero ambientale della Cava San Severino e dovrà essere immediatamente rimosso a recupero avvenuto;
- a.2 sarà consentito il solo utilizzo dei codici rifiuto di cui al punto 7 dell'All.1 del D.M. 5.02.1998 e smi per i quali è espressamente previsto l'"utilizzo per recuperi ambientali";
- a.3 dovrà essere assicurato uno spessore non inferiore a 80 cm di terreno di coltura a copertura del riempimento di cava;
- a.4 dovranno essere attuate tutte le misure di mitigazione previste nello Studio Preliminare Ambientale per le fasi di cantiere e di esercizio, integrandole con l'adozione di sistemi di bagnatura delle ruote degli automezzi in uscita dall'impianto e di sistemi di costante copertura mobile dei cumuli;
- a.5 dovrà essere realizzata idonea impermeabilizzazione del piazzale in cls e telo HDPE ed effettuate verifiche periodiche, con frequenza almeno annuale, dello stato di impermeabilizzazione della pavimentazione dell'impianto e della tenuta delle vasche interrato adibite ad impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, certificati da tecnico abilitato;
- a.6 dovrà essere predisposto un piano di manutenzione programmata dell'impianto di depurazione delle acque reflue, dei sistemi di abbattimento delle polveri dai cumuli e dei sistemi di contenimento delle polveri e dei rumori provenienti dai gruppi di trito-vagliatura, finalizzato alla verifica dell'efficienza degli stessi i cui esiti saranno messi a disposizione degli enti preposti al controllo;
- a.7 il suddetto piano dovrà, altresì, prevedere un adeguato programma di sorveglianza e controllo finalizzato a garantire che vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente e che venga assicurato un tempestivo intervento da parte di personale qualificato e adeguatamente addestrato in caso di incidenti, adottando procedure che permettano di individuare tempestivamente malfunzionamenti e/o anomalie nel processo produttivo;
- a.8 dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio delle emissioni prodotte dall'impianto, quali emissioni in atmosfera, scarichi di acque reflue, rumore, definendo frequenza, modalità di campionamento, esecuzione delle analisi e parametri da monitorare, anche in ottemperanza a quanto eventualmente prescritto negli atti autorizzativi rilasciati dagli altri Enti competenti, piano e relativi esiti saranno trasmessi all'ARPAC territorialmente competente.

L'Amministrazione che provvederà al rilascio del provvedimento finale è tenuta a:

1. acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previste per legge, ed a verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate e la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. Nel caso in cui l'ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi comporti varianti sostanziali o formali del progetto definitivo in esame, è fatto obbligo di sottoporre a nuova procedura il progetto completo delle varianti,
 2. prescrivere che la produzione di aggregati riciclati dovrà essere finalizzata esclusivamente al recupero della ex cava tufacea e che, quindi, gli aggregati prodotti non potranno essere destinati alla filiera commerciale dei prodotti per l'edilizia.
- b. che l'esito della Commissione del 15.09.2015 è stato comunicato alla la San Severino Ricomposizioni Ambientali s.r.l. con nota prot. regionale n. 709831 del 21.10.2015;
- c. che la San Severino Ricomposizioni Ambientali s.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 24.04.2014, agli atti della U.O.D. 07 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale 52 05 per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- la L. n. 241/1990 e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R.C. n. 10/2010 (Regolamento Regionale n. 2/2010);
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- i D.D. n. 554/2011, n. 648/2011 e n. 122/2014;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- il D.P.G.R. n. 63/2013;
- il D.P.G.R. n. 439/2013;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e s.m.i.;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** escludere dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione VIA – VI – VAS, espresso nelle sedute del 21.04.2015 e 15.09.2015, il progetto di *"Intervento di recupero ambientale di ex cava tufacea e realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva, trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi"*, proposto dalla San Severino Ricomposizioni Ambientali s.r.l., con sede legale in Napoli alla Via Toledo 106, subordinando l'efficacia di tale parere alla chiusura dell'iter delle indagini ambientali di cui al D.D. n. 796 del 09.06.2014, in riscontro alla nota prot. 2015. 0288471 del 27.05.15 Regione Campania Settore VIA, attualmente allo studio dell'ARPAC Dipartimento di Napoli. Ad esito favorevole saranno da osservare le seguenti prescrizioni:
 - 1.1 l'impianto di trattamento dovrà essere ad esclusivo servizio del recupero ambientale della Cava San Severino e dovrà essere immediatamente rimosso a recupero avvenuto;
 - 1.2 sarà consentito il solo utilizzo dei codici rifiuto di cui al punto 7 dell'All.1 del D.M. 5.02.1998 e smi per i quali è espressamente previsto l'"utilizzo per recuperi ambientali";
 - 1.3 dovrà essere assicurato uno spessore non inferiore a 80 cm di terreno di coltura a copertura del riempimento di cava;
 - 1.4 dovranno essere attuate tutte le misure di mitigazione previste nello Studio Preliminare Ambientale per le fasi di cantiere e di esercizio, integrandole con l'adozione di sistemi di bagnatura delle ruote degli automezzi in uscita dall'impianto e di sistemi di costante copertura mobile dei cumuli;
 - 1.5 dovrà essere realizzata idonea impermeabilizzazione del piazzale in cls e telo HDPE ed effettuate verifiche periodiche, con frequenza almeno annuale, dello stato di impermeabilizzazione della pavimentazione dell'impianto e della tenuta delle vasche interrate adibite ad impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, certificati da tecnico abilitato;
 - 1.6 dovrà essere predisposto un piano di manutenzione programmata dell'impianto di depurazione delle acque reflue, dei sistemi di abbattimento delle polveri dai cumuli e dei sistemi di contenimento delle polveri e dei rumori provenienti dai gruppi di trito-vagliatura, finalizzato alla verifica dell'efficienza degli stessi i cui esiti saranno messi a disposizione degli enti preposti al controllo;
 - 1.7 il suddetto piano dovrà, altresì, prevedere un adeguato programma di sorveglianza e controllo finalizzato a garantire che vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente e che venga assicurato un tempestivo intervento da parte di personale qualificato e adeguatamente addestrato in caso di incidenti, adottando procedure che permettano di individuare tempestivamente malfunzionamenti e/o anomalie nel processo produttivo;

1.8 dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio delle emissioni prodotte dall'impianto, quali emissioni in atmosfera, scarichi di acque reflue, rumore, definendo frequenza, modalità di campionamento, esecuzione delle analisi e parametri da monitorare, anche in ottemperanza a quanto eventualmente prescritto negli atti autorizzativi rilasciati dagli altri Enti competenti, piano e relativi esiti saranno trasmessi all'ARPAC territorialmente competente.

L'Amministrazione che provvederà al rilascio del provvedimento finale è tenuta a:

1. acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previste per legge, ed a verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate e la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. Nel caso in cui l'ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi comporti varianti sostanziali o formali del progetto definitivo in esame, è fatto obbligo di sottoporre a nuova procedura il progetto completo delle varianti,
 2. prescrivere che la produzione di aggregati riciclati dovrà essere finalizzata esclusivamente al recupero della ex cava tufacea e che, quindi, gli aggregati prodotti non potranno essere destinati alla filiera commerciale dei prodotti per l'edilizia.
2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. **CHE**, ai sensi dell'art. 26, comma 6 del d.lgs. 152/2006, il progetto in parola dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
4. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
5. **DI** trasmettere il presente atto:
- 5.1 al proponente San Severino Ricomposizioni Ambientali s.r.l., con sede legale in Napoli alla Via Toledo 106;
 - 5.2 all'Amministrazione Provinciale di Napoli;
 - 5.3 al Comune di Giugliano in Campania (NA);
 - 5.4 alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli;
 - 5.5 all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
 - 5.6 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio